

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino-sezione 1° civile

in composizione monocratica

ha pronunciato

ex art.702 bis e 28 D.Lgs.vo n.150/11

la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta in primo grado al n.25107 R.G. 2013, promossa da ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, in persona del legale rappresentante, con sede in Torino, nonchè Fabio Musati, residente in Milano, Maria Rosa Pantè, res. in Borgosesia, Marianna Corte, res. in Milano, Edoardo Ghelma, res. in Borgosesia, tutti in Torino elettivamente domiciliati in via Lamarmora n.68 presso lo studio dell'avv. A. Maiorca che li rappresenta e difende con l'avv. A. Guariso del foro di Milano in forza di delega a margine del ricorso introduttivo

ATTORE

contro

Comune di Varallo, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Varallo (VC) ed in Gattinara elettivamente domiciliato in c.so Vercelli n.147, presso lo studio dell'avv. D. Ginex, con indicazione di indirizzo PEC, che lo rappresenta e difende in forza di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO



OGGETTO: azione contro la discriminazione ex art.28 D.Lgs.vo n.150/11.

CONCLUSIONI PER L'ATTORE: Si insiste per la declaratoria di competenza territoriale del giudice adito, in subordine, per la qualificazione come intervenienti adesivi dipendenti delle persone fisiche ricorrenti; accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Comune di Varallo consistente nell'aver emanato le ordinanze n.99/09 e 100/09 nonché nell'aver apposto i cartelli di divieto di cui al contenuto del ricorso e conseguentemente: ordinare al Comune di Varallo di revocare immediatamente l'ordinanza n.100, preso atto della revoca della n.99; ordinare la pubblicazione del provvedimento sull'Home page del sito del Comune nonché su un quotidiano che il giudice vorrà indicare; disporre un piano di rimozione con la rimozione dei nuovi cartelli o in subordine la modifica degli stessi inserendo l'espressione "salvo giustificato motivo" con i medesimi caratteri e medesima dimensione del restante testo aggiungendo l'espressione "ivi compresi i motivi di carattere religioso"; con vittoria di spese.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO: Rileva la cessazione della materia del contendere; si oppone alle domande nuove o modificate della controparte; chiede dichiarare la carenza di legittimazione o interesse ad agire delle persone fisiche ricorrenti; in subordine, rigettare le domande; con vittoria di spese.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Associazione ASGI nonché i sig.ri Fabio Musati, Maria Rosa Pantè, Marianna Corte ed Edoardo Ghelma, ricorrevano



dinanzi al tribunale di Torino, ex art.28 D.Lgs.vo n.150/11, lamentando la violazione, da parte del Comune di Varallo, dell'art.43 D.Lgs.vo 25.7.1998 n.286 (relativamente alla discriminazione avente ad oggetto l'origine etnica e le convinzioni e pratiche religiose) e dell'art.2 D.Lgs.vo 9.7.2003 n.215, emanato in attuazione della Direttiva CE n.43 del 2000 (riguardo al divieto di discriminazione rappresentato da molestie poste in essere per motivi di origine etnica aventi lo scopo di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo). Violazione realizzata sia tramite l'emanazione in data 19.8.09 e 21.8.09 delle ordinanze comunali n.99 e n.100 aventi ad oggetto, rispettivamente, il divieto (con previsione di relativa sanzione amministrativa in caso di violazione) di indossare il "burkini" su tutto il territorio comunale "nelle strutture finalizzate alla balneazione", nonché il divieto "di abbigliamento che possa impedire o rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, quale a titolo esemplificativo caschi motociclistici al di fuori di quanto previsto dal codice della strada e qualunque altro copricapo che nasconda integralmente il volto", sia tramite l'installazione, ad ogni entrata del paese, di cartelli di dimensioni di metri 2 per 3 riportanti la prescrizione "su tutte le aree pubbliche è vietato l'uso di burqa, burqini e niqab, vietata l'attività a "vu' cumpra" e mendicanti". Scritta inserita all'interno di un simbolo indicante il divieto di sosta e corredata, sulla parte sinistra del cartello, da due immagini femminili abbigliate con il niqab ed il burqa e da un'immagine maschile, tutte con



sovraimpresse due linee incrociate e l'epigrafe ``NO niqab e burqa'' e ``NO Vu cumprà'' e, sulla parte destra del cartello, da un'immagine femminile con il velo islamico e l'epigrafe ``SI velo''.

Si costituiva in giudizio il Comune di Varallo eccependo il difetto di interesse ad agire e di legittimazione attiva delle persone fisiche dei ricorrenti (neppure residenti nel Comune di Varallo) e chiedendo, nel merito, la reiezione del ricorso.

Il giudice, all'udienza del 12.2.14, rilevava d'ufficio, ex art.28, 2°c., D.Lgs.vo n.150/11, la questione di competenza territoriale relativamente alla domanda proposta dalle quattro persone fisiche, da affrontarsi contestualmente a quella del loro interesse e legittimazione ad agire.

Nel corso del giudizio il Comune provvedeva, tramite ordinanza n.18/2014, a revocare l'impugnata ordinanza n.99 e a rimuovere integralmente i cartelli oggetto del ricorso sostituendoli con altri e diversi.

I ricorrenti, preso atto, modificavano le domande come in epigrafe.

I sig.ri Musati, Pantè, Corte e Ghelma sono privi di legittimazione ad agire ed il loro ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, la qual cosa assorbe (come vedremo) la questione relativa all'incompetenza territoriale del giudice adito.

Per dovere di completezza, in ogni caso, è bene specificare che, ai sensi dell'art.28, 2°c., D.Lgs.vo n.150/11 ``è competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio''.

I ricorrenti persone fisiche sono residenti due a Milano e



due a Borgosesia (VC), con la conseguenza che la competenza territoriale apparterebbe ai tribunali, rispettivamente, di Milano e di Vercelli.

Come ha sottolineato, anche di recente, la Suprema Corte, la competenza territoriale indicata dall'art. 28 D.Lgs.vo n.150/11 ha carattere funzionale, esclusivo ed inderogabile e si applica anche ai ricorsi aventi ad oggetto discriminazioni collettive, cosicchè il ricorrente, in ogni caso, non puo' adire un foro alternativo e la relativa questione è rilevabile dal giudice d'ufficio (Cass.2013 n.24419) con la conseguenza che tale competenza non puo' subire modifiche neppure per ragioni di connessione (Cass.2004 n.9567, tra l'altro, espressamente richiamata da Cass.2013 n.24419).

Tali conclusioni, del resto, non muterebbero neppure seguendo i principi generali in tema di modifica della competenza per ragioni di connessione giacchè, al contrario di quanto accade ex art.33 c.p.c. per il litisconsorzio facoltativo passivo, la modificazione della competenza è certamente esclusa, anche nel caso di connessione propria, nel caso di litisconsorzio facoltativo dal lato attivo (come nel caso oggetto del presente giudizio) con la conseguenza che va comunque negata la competenza del giudice della sede di uno degli attori riguardo alla controversia promossa da altri attori non residenti (Cass.2005 n.11609; Cass.2002 n.3908).

Né i convenuti (che sono i soggetti ricorrenti al pari dell'ASGI) possono essere considerati (come chiedono a pag.18 del ricorso), in subordine, interventori adesivi dipendenti giacchè, ex art.105 c.p.c., mediante



l'intervento il terzo si inserisce in un processo già pendente tra le parti originarie cosicchè, come spiega la piu' autorevole dottrina, non puo' neppure ipotizzarsi l'intervento del terzo se non dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, tanto che l'art.267 c.p.c. disciplina specificamente tanto le forme dell'intervento che le modalità di instaurazione del contraddittorio.

Per motivi di celerità, concentrazione ed economia del giudizio pero', il relativo difetto di incompetenza territoriale non dev'essere dichiarato, in presenza di una questione (assorbente) di inammissibilità del ricorso (riguardo alle quattro persone fisiche) per difetto di legittimazione ad agire.

I sig.ri Musati, Pantè, Corte e Ghelma, infatti, neppure affermano di essere stati personalmente discriminati, direttamente od indirettamente ai sensi dell'art.2, 1°c., 1.a) e b), D.Lgs.vo n.215/03, dalle ordinanze del Sindaco di Varallo e dai cartelli oggetto del presente procedimento e, del resto, nessuno di loro risiede neppure a Varallo né ivi ha eletto domicilio ex art.43 c.c.

Ai sensi dell'art.5, 3°c., D.Lgs.vo n.215/03, infatti, legittimate ad agire, oltre ai soggetti passivi delle discriminazioni, sono solamente "le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1... nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione". E', appunto, in forza di tale norma che (solo) l'associazione ASGI è dotata di legittimazione ad agire.



Né tale legittimazione ad agire è conferita ai ricorrenti dall'art.44, 1°c., D.Lgs.vo n.286/98, cosicchè la domanda dei ricorrenti persone fisiche viola il divieto di sostituzione processuale ex art.81 c.p.c.

La relativa inammissibilità della domanda è questione pregiudiziale ed assorbente e, come spiega autorevole pensiero, puo' essere statuita anche dal giudice territorialmente incompetente.

Come spiega la Suprema Corte, del resto, quando il giudice ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità della domanda, tale questione processuale-pregiudiziale, in funzione del principio di ragionevole durata del processo, assorbe qualsivoglia altra questione processuale, compresa persino quella, fondamentale, ex art.101 c.p.c. e art.111, 2°c., Cost., della mancata regolare instaurazione del contraddittorio (Cass.2010 n.20929; Cass. Sez. Un.2008 n.26373).

L'Associazione ASGI, invece, come detto, è legittimata ad agire ai sensi dell'art.5, 3°c., D.Lgs.vo n.215/03, e la competenza territoriale del giudice adito dalla medesima si radica ai sensi del suvvisto art.28, 2°c., D.Lgs.vo n.150/11 ("è competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio"), giacchè l'Associazione ha sede, appunto, a Torino.

Nel merito, dev'essere dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento tanto alla domanda riguardante l'ordinanza n.99 (poichè autonomamente revocata in corso di giudizio dal Comune di Varallo con l'ordinanza n.18 del 28.2.14, prodotta agli atti) quanto alla domanda relativa all'apposizione e rimozione dei cartelli oggetto



del ricorso (poiché autonomamente rimossi dal Comune di Varallo in corso di causa e sostituiti con altri e diversi cartelli).

Né rileva, a tale proposito, che parte ricorrente, nelle conclusioni tolte all'udienza del 9.4.14, abbia insistito "per la domanda di accertamento di cui al capo a) delle conclusioni" e, cioè (pag.20 del ricorso introduttivo), la richiesta di "accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Comune di Varallo consistente nell'aver emanato le ordinanze n.99/2009 e 100/2009 nonché nell'aver apposto i cartelli di divieto descritti al n.5 parte di fatto...", motivando (nella discussione orale) il persistente interesse giuridico alla declaratoria di accertamento anche in forza del disposto dell'art.7, 1°c., Dir. 2000/43/CE (in attuazione della quale è stato emanato il D.Lgs.vo n.215/03) secondo cui è possibile "accedere anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali...".

Una pronuncia giurisdizionale, infatti, può essere emessa (prima o dopo "la cessazione del rapporto") solo se è ancora in atto, in senso tecnico, una materia del contendere.

Innanzitutto il suddetto capo a) delle conclusioni di parte ricorrente ("accertare e dichiarare...e conseguentemente:") non rappresenta un'autonoma domanda processuale rispetto al capo b) ("ordinare al Comune di Varallo...di revocare immediatamente le ordinanze n.99/2009 e 100/2009, nonché di rimuovere i predetti cartelli dal territorio del Comune...").





Non solo la stessa parte ricorrente pone in funzione consequenziale i due capi della domanda ma, come insegna unanime dottrina, la funzione di accertamento è caratteristica generale della funzione giurisdizionale di cognizione, cosicchè con l'azione di condanna si chiede sempre, eventualmente in via implicita, anche l'accertamento del diritto che si vuol far valere, oltre alla condanna al dare o al fare che apre la via all'esecuzione forzata.

Fa eccezione solo la domanda di mero accertamento che, come tale, è dotata di rilevanza autonoma ma che, appunto, non è oggetto del presente giudizio.

La domanda di accertamento avanzata da parte ricorrente, quindi, non è dotata di alcuna autonomia rispetto alla domanda di condanna ma, anzi, è implicita in essa, come detto (e cio' anche ove parte attrice non la avesse esplicitata).

In caso di cessazione della materia del contendere riguardo alla domanda di condanna, quindi, il medesimo effetto giuridico si estende automaticamente alla domanda, implicita od esplicita, di accertamento che, in ogni caso, è contenuta nella prima.

In secondo luogo, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione della domanda, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto sul punto (in questo caso, la revoca dell'ordinanza n.99/09 e la rimozione dei cartelli), senza però che debba esistere un espresso accordo delle parti



anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale (Cass.2009 n.10553).

Parte ricorrente, quindi, non ha alcun interesse giuridicamente rilevante alla autonoma declaratoria di accertamento della fondatezza della domanda originariamente azionata, questione, invece, che sarà affrontata "infra" in punto spese legali.

In terzo luogo, in ogni caso, l'interesse giuridico all'azione dev'essere attuale e, di conseguenza, deve permanere necessariamente sino al momento della decisione (Cass.2013 n.10061; Cass.2006 n.26171) cosicchè essendo stata l'ordinanza n.99/09 revocata ed i cartelli rimossi nel corso del giudizio, la relativa domanda risulta inammissibile per cessazione della materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell'interesse ad agire avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l'azione, ma anche a quello della decisione (Cass.2009 n.16341).

La conseguenza è che quando l'attore abbia chiesto l'accertamento di un diritto e la conseguente condanna del convenuto ad un fare, non si ha cessazione della materia del contendere (solo) nel caso in cui nel corso del giudizio sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione, perché in tal caso non si estingue l'interesse all'accertamento del fatto controverso (Cass.2010 n.23476) mentre, nel caso opposto, in cui la prestazione viene spontaneamente eseguita alcun interesse



autonomo all'accertamento del fatto puo' sussistere, proprio perché il fatto (vista la modifica della situazione materiale) non è piu' controverso al momento della decisione.

La domanda avente ad oggetto la rimozione dell'ordinanza n.100/2009 emessa il 21.8.09 dal Comune di Varallo dev'essere respinta.

E' bene precisare, in via preliminare, che tale ordinanza, nel presente procedimento, deve essere presa in considerazione esclusivamente al fine di verificare, ai sensi degli art.1 e 2 D.Lgs.vo n.215/03 e dell'art.43 D.Lgs.vo n.286/98, se essa sia fonte di discriminazione relativamente a convinzioni e pratiche religiose o per motivi di origine etnica.

Qualsivoglia altro motivo di eventuale invalidità dell'ordinanza (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere, carenza di potere in astratto od in concreto, ecc.) non puo' essere fatto valere nella presente sede.

Con l'impugnata ordinanza n.100/09, come detto, il Sindaco di Varallo, dopo un richiamo, nella premessa, anche all'art.5, L. n.152/75 (divieto di uso di mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo) e al D.M. 23.4.07 del Ministero dell'Interno (Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione), ``ordina - è vietato su tutto il territorio comunale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico l'uso di abbigliamento che possa impedire o rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, quale a titolo esemplificativo caschi motociclistici al di fuori di quanto previsto dal codice



della strada, e qualunque altro copricapo che nasconda integralmente il volto''.

Tale ordinanza non contiene alcun accenno di discriminazione religiosa o etnica, giacchè il suo ambito di applicazione è onnicomprensivo e rivolto alla generalità degli abbigliamenti e, quindi, non discriminante, tanto che l'unico esempio in essa riportato si riferisce ai caschi da motociclista.

Del resto, la stessa parte ricorrente (pag.11 del ricorso) afferma che ``dunque è del tutto evidente che l'art.5 L.152/75 non consente di vietare in assoluto l'uso di Niqab e Burqa: cosa che in effetti l'ordinanza non sembra fare esplicitamente, ma che poi viene fatta - come si vedrà - dai cartelloni che ne diffondono il contenuto''.

In pratica, come emerge anche dalle espresse allegazioni di parte ricorrente, la domanda avverso l'ordinanza n.100/09 è strutturata non sul contenuto in sé dell'ordinanza medesima, ma sull'asserito potenziale (e, poi, concreto, tramite i cartelli) uso che se ne faccia.

Ora, l'ordinanza, per il suo valore facciale, come detto, non è di contenuto discriminatorio; se ne verrà fatta un'applicazione discriminatoria (ma, per riconoscimento di entrambe le parti, alcuna sanzione amministrativa è mai stata irrogata dal Comune di Varallo per l'uso di burqa o niqab), allora sarà tale comportamento a dover essere valutato. Non può, infatti, darsi una valutazione ``in prevenzione'' del provvedimento del Sindaco, come in sostanza richiesto da parte ricorrente, dal momento che in questa sede si deve valutare, necessariamente, l'ordinanza ``ab intrinseco'' e non per le sue eventualmente possibili



ed ipotetiche applicazioni (solo queste passibili di sindacato giurisdizionale).

Dev'essere respinta anche la domanda della ricorrente inserita, in sede di precisazione delle conclusioni, nell'ambito del piano di rimozione, di "rimozione dei nuovi cartelli o in subordine la modifica degli stessi inserendo l'espressione "salvo giustificato motivo" con i medesimi caratteri e medesima dimensione del restante testo aggiungendo l'espressione "ivi compresi i motivi di carattere religioso".

Come emerge dalle produzioni fotografiche di parte convenuta (intervenute in corso di giudizio) i nuovi cartelli apposti in corso di causa dal Comune di Varallo hanno il seguente contenuto: "VARALLO venite a scoprire la nostra meravigliosa città a tutti diciamo: se vuoi rispetto rispettaci... no al volto coperto, (salvo giustificati motivi) no all'accattonaggio, no ai venditori abusivi. Si a strade, marciapiedi e parchi puliti!!!", segue una traduzione in lingua araba, "Saremo felici di ospitarvi".

Ora, pur volendo ritenere che la domanda avente ad oggetto tali cartelli installati in corso di causa rappresenti una semplice "emendatio libelli" (e non un'inammissibile "mutatio libelli") rispetto ai fatti costitutivi originariamente azionati, la medesima non puo' trovare accoglimento.

Innanzitutto, i fatti costitutivi della discriminazione, in forza del principio generale della domanda, ex art.112 c.p.c., devono necessariamente essere allegati



specificamente dal ricorrente e non possono essere ricercati d'ufficio dal giudice (Cass.2000 n.4392).

Il giudice, infatti, in relazione alle fotografie prodotte (tra l'altro, da parte convenuta), che rappresentano documenti, deve limitarsi, in forza del principio della domanda, a trarne le deduzioni e le indicazioni che sono state specificamente sollecitate dalla parte interessata (Cass. Sez. Un. 2008 n.2435). I documenti, infatti, avendo funzione probatoria (e prodotti, in questo caso, da parte convenuta per comprovare l'eliminazione dei cartelloni originari), non possono surrogare l'allegazione dei fatti costitutivi né ampliare il "thema decidendum", in assenza di allegazioni congruenti che ne assumano il contenuto rappresentativo nell'alveo degli elementi fattuali posti a fondamento della pretesa spiegata negli atti di causa (Cass.2013 n.7115).

Ora, tali cartelli, apposti successivamente in corso di causa, sono del tutto diversi da quelli originariamente oggetto del ricorso (e rimossi) giacchè, come suvvisto, non contengono la riproduzione di alcuna figura femminile, abbigliata con il burqa o il niqab, o maschile, né alcun riferimento al divieto dell'uso di burqa, burqini o niqab o "all'attività a "vu cumprà", cosicchè i fatti costitutivi rappresentanti l'attività discriminatoria, allegati da parte ricorrente (pag. da 13 a 16 del ricorso) per gli originari cartelli, non sono utilizzabili al fine di comprovare l'illegittimità di quelli installati successivamente.

A tale riguardo parte ricorrente, nelle conclusioni definitive di cui all'udienza del 9.4.14, si limita a



chiedere, nell'ambito del piano di rimozione, ex art.28, 5°c., D.Lgs.vo n.150/11, la rimozione dei nuovi cartelli o, in subordine, la modifica degli stessi inserendo l'espressione "salvo giustificato motivo" con i medesimi caratteri e la medesima dimensione del restante testo ed aggiungendo l'espressione "ivi compresi i motivi di carattere religioso".

Questi sono, quindi, i fatti costitutivi della discriminazione, allegati da parte ricorrente, che renderebbero illegittimi i nuovi cartelli.

Tali fatti pero', non appaiono discriminatori, né riguardo all'origine etnica né alla fede religiosa, giacchè la frase, contenuta nei cartelli, "NO AL VOLTO COPERTO, (salvo giustificati motivi)" appare un'espressione del tutto generale e rivolta indifferenziatamente ai destinatari del messaggio rappresentati dalla totalità dei cittadini che lo leggono.

In tale ottica, né la dimensione ridotta dell'espressione "(salvo giustificati motivi)" né la mancanza, di seguito ad essa, della frase "ivi compresi i motivi di carattere religioso" possono assumere un significato discriminatorio.

In forza di quanto suddetto, di conseguenza, tanto la domanda avente ad oggetto il piano di rimozione quanto quella relativa alla pubblicazione del provvedimento devono essere respinte.

Sussistono i motivi, ex art.92, 2°c., c.p.c., per compensare tra le parti le spese del giudizio.

Da una parte, infatti, le domande dei ricorrenti persone



fisiche risultano inammissibili e quelle proposte dall'ASGI aventi ad oggetto l'ordinanza n.100/09 ed i nuovi cartelli devono essere respinte; dall'altra pero', la soccombenza virtuale relativamente alle domande avverso l'ordinanza n.99/09 e gli originari cartelli grava sul Comune di Varallo.

L'ordinanza n.99/09, infatti, discriminava l'utilizzo di un costume da bagno, sostanzialmente corrispondente (tranne che per il materiale di fabbricazione) ad una muta da subacqueo (certamente mai vietata nelle strutture finalizzate alla balneazione), adottato espressamente da alcune credenti di religione islamica.

I cartelli originari oggetto del ricorso introduttivo poi, cosi' come descritti ``supra'', erano certamente (e fortemente) discriminatori perche' il divieto che dal cartello promanava veniva radicato tramite la focalizzazione del messaggio (tra l'altro, dai forti contenuti anche nelle immagini figurative) soprattutto sulle minoranze femminili ed islamiche; divieto reso ancor piu' tagliente dall'utilizzo improprio del simbolo del divieto di sosta (riferito a tutte le condotte vietate) che l'art.158 del Codice della Strada prevede per i veicoli e non per gli esseri umani.

P.Q.M.

Il Giudice,

respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

dichiara inammissibile il ricorso proposto da Fabio Musati, Maria Rosa Pantè, Marianna Corte ed Edoardo Ghelma;

dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda proposta dall'associazione ASGI - Associazione





Studi Giuridici sull'Immigrazione, in persona del legale rappresentante, avente ad oggetto l'ordinanza del Sindaco di Varallo n.99 del 19.8.09 ed i cartelli di divieto installati originariamente dal Comune di Varallo ed oggetto del ricorso introduttivo;

respinge le domande proposte dall'associazione ASGI aventi ad oggetto l'ordinanza del Sindaco di Varallo n.100 del 21.8.09, i nuovi cartelli installati dal Comune di Varallo in corso di causa, l'ordine di pubblicazione e la predisposizione del piano di rimozione;

dichiara la soccombenza virtuale del Comune di Varallo, in persona del Sindaco pro tempore, relativamente alle domande proposte dall'associazione ASGI, in persona del legale rappresentante, aventi ad oggetto l'ordinanza del Sindaco di Varallo n.99 del 18.8.09 e l'installazione degli originari cartelli oggetto del ricorso introduttivo;

compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese del giudizio.

Così deciso in Torino il 14.4.14.

